



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera

Pesaro

Calata Caio Duilio, 47 – 61121 Pesaro – Tel. 0721.177831 - 1778380 - Fax 0721.1778368 –
Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/pesaro – E-Mail: cppesaro@mit.gov.it
Indirizzo PEC: cp-pesaro@pec.mit.gov.it

ORDINANZA DI SICUREZZA MARITTIMA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Pesaro e Comandante del Porto:

- VISTO** il vigente “Regolamento del Porto di Pesaro” approvato con Ordinanza n. 03/2014 in data 20.01.2014 della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro e ss.mm. e ii;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 62, 63, 65, 68, 71, 79, 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione - navigazione marittima – (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328);
- RITENUTO** di dover apportare delle integrazioni/aggiornamenti al citato “Regolamento” in relazione allo stato di fatto ed alle attuali riconnesse esigenze di sicurezza

ORDINA

Articolo unico

(Modifiche articoli del regolamento)

A decorrere dalla data odierna, il Capitolo I - **Articolo 4**, è così modificato:

“Fermo restando le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree portuali individuate dal Piano Regolatore Portuale adottato dall’Autorità marittima, la portata della banchina destinata allo svolgimento di operazioni commerciali è pari a 2 (due) tonn./mq., mentre la portata massima delle restanti banchine e piazzali in ambito portuale è di 1 (una) tonn./mq., fatte salve eventuali diverse determinazioni che potranno essere adottate, al riguardo, dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro a seguito di eventuali rilevate carenze strutturali o riguardanti la pavimentazione.

I pescaggi del porto di Pesaro devono riferirsi a quanto riportato nelle cartografie ufficiali edite dall’Istituto Idrografico della Marina Militare e pubblicazioni ufficiali in vigore (piano nautico del porto, portolano etc.).

Considerato che il fondale del Porto di Pesaro non supera di massima, a livello medio mare, i metri 4 (quattro) e che detta circostanza può costituire impedimento per le navi impegnate nel completamento delle operazioni di caricazione o di imbarco zavorra, le unità che effettuano caricazione di merci o materiali sopra coperta, in misura superiore alle venti tonnellate, devono essere sottoposte a prova di stabilità da parte dell’Ente tecnico di classifica prima della partenza.

L’Autorità Marittima potrà concedere deroga a tale obbligo qualora risultino acquisite idonee prove documentali, relative all’accertata stabilità della nave

A decorrere dalla data odierna, il Capitolo III - **Articolo 8**, è così modificato:

“Le navi dirette agli ormeggi nel Porto di Pesaro devono contattare almeno con 30 (trenta) minuti di anticipo via VHF, (sul canale 16 e successivamente canale 11) la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro, comunicando:

- *l'orario di previsto arrivo;*
- *tipo, nome e nazionalità della nave;*
- *provenienza;*
- *carico trasportato e l'eventuale esistenza di avarie a bordo o anomalie di qualsiasi genere.*

Prima di iniziare la manovra di ingresso deve essere richiesto il “nulla-osta” alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro, per le eventuali disposizioni che la stessa ritenesse opportuno impartire. I comandanti delle navi sono tenuti ad osservare le prescrizioni eventualmente disposte dalla citata Autorità marittima ai fini della sicurezza portuale, pur rimanendo a carico del comando di bordo ogni responsabilità per danni a cose o persone riconducibili alle manovre dallo stesso compiute.

Qualora si rendessero necessarie manovre lungo le banchine, le stesse possono essere effettuate solo dopo aver ottenuto il previsto “nulla-osta” dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro.

Non essendo istituito il servizio di ormeggio nel porto di Pesaro, tutte le navi superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda e di quelle che intendano richiedere tale servizio, dovranno avvalersi del personale tecnico con la specifica funzione di assistenza all'ormeggio iscritto nei registri di cui all'art 68 C.N. dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale.

A decorrere dalla data odierna, il Capitolo XIII - **Articolo 50** è così modificato:

“Nel Porto di Pesaro le operazioni di bunkeraggio sono consentite:

- ☐ *a mezzo dei distributori automatici fissi in banchina, per le navi, per le unità da traffico locale, da pesca e da diporto;*
- ☐ *a mezzo bettoline, per le navi mercantili in rada;*
- ☐ *a mezzo di autobotti, per le navi mercantili all'ormeggio presso la banchina commerciale ovvero presso la banchina di ponente, antistante il Cantiere Rossini, e/o presso il Pontile Petroli.*

All'interno del porto di Pesaro è vietato effettuare rifornimenti e o travasi di combustibile tramite taniche o fusti di qualsiasi tipologia. Potranno essere imbarcati a bordo delle unità navali ormeggiate ed ivi contenute, esclusivamente i fusti o altri recipienti contenenti bunker purché siano di tipo omologato /approvato limitatamente alla provvista di eccedenza prevista dalla normativa in materia di sicurezza della navigazione.”

Pesaro, 17.12.2025

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Nicola GAUDINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n° 82 e ss.mm. e ii.
--